COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Megolo, 46 – 28877 Anzola d'Ossola (VB)

Tel.0323/83909 Fax 0323/83962
e-mail: protocollo@comune.anzoladossola.vb.it - PEC: anzola@pec.it
www.comune.anzoladossola.vb.it
P. Iva/ C.F. 00421660036

Ordinanza n. 20/2019

OGGETTO: **Determinazione dei limiti dell'orario di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.**

IL SINDACO

Vista la legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 ed in particolare l'art. 17;

vista la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 28 ottobre 2011, n.3644;

ravvisata la necessità di procedere alla determinazione dei limiti dell'orario di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione degli alimenti e bevande, al fine di limitare le aperture notturne per specifiche esigenze di tutela della salute umana, in particolar modo per tutelare il riposo delle persone nelle ore notturne;

considerati gli interessi dell'utente-consumatore e valutati gli interessi e le necessità degli operatori del settore;

ritenuti prevalenti gli interessi degli utenti-consumatori nonché dei cittadini al riposo nelle ore notturne rispetto agli interessi economici degli operatori del settore;

vista la precedente Ordinanza n. 12 del 09/07/2019, che la presente revoca e sostituisce integralmente, anche tenuto conto della fine del periodo estivo, il quale richiedeva una maggior tutela del riposo delle persone e quindi una compressione dell'orario di apertura dei pubblici esercizi, e tenuto altresì conto delle esigenze esplicate per le vie brevi dagli esercenti la somministrazione di alimenti e bevande;

visto l'art. 50, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267;

ORDINA

1) i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande possono restare aperti al pubblico:
   dalla domenica al giovedì: dalle ore 06:30 alle ore 01:00,
   il venerdì, il sabato ed i giorni prefestivi infrasettimanali: dalle ore 06:30 alle ore 02:00;
2) previa motivata richiesta degli esercenti, **può essere autorizzata l'apertura anticipata o la chiusura posticipata di un'ora**;
3) nel rispetto dei limiti di cui al precedente punto sub 1), **gli esercenti possono liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura,** previa comunicazione al Comune;
4) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno la facoltà di osservare la chiusura di una

giornata settimanale;

5) **l'orario adottato deve essere pubblicizzato mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio e comunicato al comune**;
6) per l'inosservanza degli obblighi di cui sopra si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17/bis comma 3, del T.U.L.P.S. – R.D. 773/1931, fatta salva l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt. 17/ter e 17/quater del citato T.U.L.P.S.;
7) il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 28 dicembre 1989, n. 72 e dalla legge 689/1981;
8) il Comune di Anzola d'Ossola è competente a riceve il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.
9) delega per la notifica del presente provvedimento agli interessati il messo comunale e per l'esecuzione tutti gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria;
10) dispone che la presente Ordinanza sia tramessa alle Forze dell'Ordine;
11) il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line.

Anzola d'Ossola, 16/09/2019

Il Sindaco

Dott. Andrea Melloni

Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.